



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza dell'8.6.2016

N. 3530/2016

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

[redacted] con l'Avv.to [redacted],
elettivamente domiciliato in [redacted];

RICORRENTE

contro

[redacted], con gli Avv.ti LUPI MASSIMO E COMPAGNINO
MASSINO, elettivamente domiciliato in Milano Via T. Salvini n.10;

RESISTENTE

OGGETTO: accertamento natura subordinata rapporto di lavoro.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in riassunzione al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30.3.2016, [redacted] ha convenuto in giudizio [redacted] per l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ordinandosi alla convenuta di reintegrarla nel posto di lavoro e a corrisponderle a titolo di differenze retributive maturate la somma complessiva di € 74.595,35; ha chiesto inoltre l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole e la condanna della società a risarcirle il danno pari alle retribuzioni maturate dal





licenziamento alla reintegra; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si è ritualmente costituita in giudizio [redacted] contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.

È documentale in causa che [redacted] iniziava a collaborare con [redacted] in data 1/4/2004 in forza di un rapporto di collaborazione professionale, per svolgere l'attività di informatore scientifico presso la classe medica per l'illustrazione dei prodotti promossi dalla convenuta; tale rapporto veniva prorogato e poi regolamentato per mezzo di ulteriori distinti contratti tra loro analoghi fino al 31/12/2007.

A dire della ricorrente, oltre che l'attività dedotta in contratto, svolgeva quella di informatore scientifico per un numero di prodotti più cospicuo rispetto a quello concordato, dovendo poi sottostare alle direttive del datore di lavoro, osservare un orario e un numero di visite quotidiane, nell'ambito di un rapporto riconducibile ad una subordinazione.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Il primo profilo di censura di parte ricorrente concerne l'intervenuta violazione dell'articolo 61 D.lgs 276/03 in quanto difetterebbe un progetto specifico a norma di legge.

Tanto detto deve essere evidenziato, in diritto, che l'art. 61, comma 1cit. (nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa) così disponeva: *Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa*

Il successivo art. 62, per quanto di interesse, così prevede: *Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di*





lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto.

Va inoltre rilevato che la *ratio* della disciplina legislativa, nell'imporre la *specificità* del progetto, si fonda essenzialmente sul rilievo che solo in tal modo il lavoratore è messo in condizioni di svolgere il proprio incarico. Difatti, seppur sia vero che l'attività nel contratto a progetto sia caratterizzata dal necessario coordinamento del lavoratore con il committente, resta comunque un apprezzabile margine di autonomia nell'esecuzione della prestazione, che tuttavia richiede, per essere tale, che fin dalla definizione del progetto il lavoratore possa con chiarezza comprendere l'incarico oggetto del contratto.

Ebbene, nel caso di specie si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte, i contratti in commento risultano sufficientemente specifici, individuando non solo l'attività del collaboratore (informatore del farmaco) ma anche i prodotti da trattare e le aree di competenza.

Nell'ambito della professionalità della ricorrente, è fin troppo evidente, quindi, che la stessa fosse stato adeguatamente messa in condizioni di svolgere fin da subito (ed in autonomia) l'incarico, essendone ben chiari i confini, contenuti e termini.

La doglianza in commento è quindi infondata.

La parte si duole inoltre del fatto che i rapporti dovrebbero ritenersi illegittimi in quanto avrebbe nel tempo trattato prodotti ulteriori rispetto a quelli indicati nei contratti.

Tuttavia, a tale proposito, la censura non può nemmeno essere vagliata dal giudice per l'assoluta genericità della deduzione, non essendo nemmeno indicato dalla parte, nel ricorso, di quali prodotti si tratterebbe.

Del tutto inconferente, poi, la censura relativa alla invocata violazione delle previsioni dell'articolo 3 Dlgs 368/01 relativamente alla successione di riassunzioni a termine, giacché i rapporti in esame formalmente erano rapporti di collaborazione rispetto ai quali non trova applicazione la disciplina sui contratti a termine, che postula la natura subordinata del rapporto di lavoro.





Per quanto concerne il merito, deve innanzitutto evidenziarsi che è noto che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo individuato una serie di indici in presenza dei quali è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro, quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio (cfr. da ultimo, Cass., n. 5645 del 09/03/2009).

Nel caso di specie, i capitoli di prova della parte ricorrente sono, ad avviso del giudicante, palesemente inammissibili.

In particolare si osserva che:

- i capitoli 1, 2 e 3 si basano su circostanze documentali;
- il capitolo 4, relativo alle modalità di gestione del rapporto, è palesemente generico, laddove si richiamano *espresse e precise disposizioni dell'azienda*, senza nemmeno individuarsi quale ne sarebbe stato il relativo contenuto;
- il capitolo 5 concerne l'attività di informatore del farmaco relativamente (anche) a prodotti non dedotti in contratto, irrilevante ai fini dell'accertamento della subordinazione e sul quale ci si è già soffermati ai paragrafi precedenti;
- il capitolo 6 relativo lo stato di gravidanza della parte al momento della cessazione del rapporto non rileva rispetto ad un rapporto di collaboratore.

Per quanto detto, non vi sono ragioni per disporre la pur invocata attività istruttoria; anche il profilo in commento va disatteso.

Pertanto vanno respinte le domande relative all'accertamento della natura subordinata del rapporto dedotto in causa.

Parte ricorrente, infine, si duole del fatto che, in ogni caso, e avrebbe corrisposto un compenso non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.

La circostanza è tuttavia allegata e dedotta dalla parte con una tale genericità da non consentirne al giudicante un vaglio approfondito, difettando altresì l'individuazione di





quale sarebbe il profilo professionale - parametro sulla base del quale individuare la fondatezza del profilo di doglianza.

Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto, ritenendosi quindi assorbite tutte le ulteriori censure sollevate dalla convenuta nella propria memoria difensiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;

condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Milano, 8.6.2016

Il Giudice
Tullio Perillo

